



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
SESTA SEZIONE

nella persona del giudice unico dott.aa ROSELLA SILVESTRI
sulle conclusioni precluse ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. / 2013 promossa da

S.R.L. rapp. e difeso dall'avv.to

e

presso lo studio di quest'ultimo è elett. dom. per delega in calce all'atto di
citazione

PARTE ATTRICE

contro

rappresentata e difesa dagli

avv.tti (: del foro di Venezia e'

del foro di

Genova, elettivamente domiciliati in Genova presso lo studio di quest'ultimo

per delega in calce all'atto di citazione notificato

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: contratto bancario

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato

S.R.L. conveniva in giudizio

chiedendo l'accertamento

della nullità per vizio di forma del contratto di conto corrente in corso con la
banca convenuta.

In via subordinata deduceva l'addebito di interessi passivi e condizioni non
pattuite tra le parti; la mancata comunicazione delle variazioni ex art. 118
T.U.B.; la nullità della clausola relativa ai giorni di valuta; l'illegittimità
dell'anatocismo applicato al conto corrente.



Costituendosi la banca ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle domande attoree; ha depositato il doc. nr. 9 bis relativo al conto corrente nr. 46415601; e doc. nr. 7 relativo alla apertura di conto corrente in relazione al quale la parte attrice aveva eccepito il vizio di forma della mancata sottoscrizione da parte della banca.

1. *sulla nullità del contratto di conto corrente e della relativa concessione all'apertura di credito*

La domanda è infondata e deve essere respinta.

Risultano compiutamente sottoscritti i contratti anche dal funzionario della banca (doc. sopra indicati). La parte attrice non ha disconosciuto le proprie sottoscrizioni e quindi si tratta di contratti che rispettano il requisito della forma scritta come prevista dalla legge.

2. *sulle altre domande della parte attrice*

Esse sono inammissibili.

Devono essere richiamate le motivazioni della ordinanza del 25.11.2013 non avendo l'odierna discussione apportato validi elementi per discostarsi.

Infatti la parte attrice chiede il ricalcolo del saldo del conto corrente, epurato dall'applicazione delle condizioni delle asserite illegittime pattuizioni, avendo precisato (memoria del 26.1.2013) di "avere interesse ad accertare la inesistenza del credito vantato dalla banca convenuta o il minor credito che quest'ultima potrebbe vantare", escludendo di avere proposto alcuna domanda di ripetizione.

Tale domanda è indeterminata in quanto non è indicato a quale momento dovrebbe essere fatto tale accertamento ricordandosi che secondo costante giurisprudenza le azioni di mero accertamento in cui l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione non è ammissibile una giurisdizione del Giudice ordinario, avulsa da un concreto diritto che le parti facciano discendere, solo perché per la decisione della controversia è necessario un giudizio di interpretazione di clausole



contrattuali, in quanto tale interpretazione compete al Giudice fornito di giurisdizione sulla domanda. La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti (quale è anche un contratto) possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c., la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verifica di scrittura privata e art. 221 c.p.c., sulla querela di falso). Non sono perciò proponibili azioni che consistano in mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, via quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. Analogamente nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27187 del 20/12/2006).

L'intervenuto recesso della banca peraltro contestato dalla convenuta, non muta il precedente giudizio di ammissibilità dell'azione non sussistendo alcuna domanda di ripetizione.

3. sulle spese processuali.

Le spese processuali devono essere poste a carico della parte attrice soccombente. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, con deduzione del 50% della fase di decisione, atteso il rito seguito. E precisamente: valore della causa inferiore a € 52.000,00=

1. studio controversia: € 1.620,00=
2. fase introduttiva: € 1.147,00=
3. fase decisionale: € 1.385,50= tot. 4.152,50=

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI GENOVA, Sezione SESTA Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti:



- 1) respinge la domanda di dichiarazione di nullità del contratto del conto corrente ordinario nr. _____ stipulato tra _____ srl e _____ in data 27.05.2009;
- 2) dichiara inammissibili tutte le domande subordinate della parte attrice;
- 3) Dichiaro tenuta e condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che liquida in € 4.152,50= per compensi di avvocato; oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a sull'imponibile. Così deciso in Genova 25.3.2015 con Sentenza pubblicata in pari data mediante lettura di motivazione e dispositivo in udienza.

IL GIUDICE

dott. ssa Rosella Silvestri

EX PARTE CREDITORIS





Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
SESTA SEZIONE

nella persona del giudice unico Dott.SSA ROSELLA SILVESTRI
sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. _____ '2013 promossa da:

S.R.L., rapp. e difeso dall'avv.to _____
presso lo studio di quest'ultimo è elett. del n. _____ per delega in calce
all'atto di citazione

PARTE ATTRICE

contro
CASSA
avv.ti _____

_____ rappresentata e difesa dagli
_____ del foro di

Genova, elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio di quest'ultimo
per delega in calce all'atto di citazione notificato

PARTE CONVENUTA

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato _____ S.R.L. conveniva
in giudizio _____ chiedendo

l'accertamento della nullità per vizio di forma del contratto di conto corrente
NR. _____ in corso presso la banca convenuta.

In via subordinata deduceva l'addebito di interessi passivi e condizioni non
pattuite tra le parti; la mancata comunicazione delle variazioni ex art. 118
T.U.B.; la nullità della clausola relativa ai giorni di valuta; l'illegittimità
dell'anatocismo applicato al conto corrente.

Costituendosi la banca ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle
domande attoree; ha depositato il doc. nr. 6/6 bis relativo al conto corrente; e
doc. nr. 7 relativo alla apertura di conto corrente in relazione ai quali la parte
attrice aveva eccepito il vizio di forma della mancata sottoscrizione da parte
della banca.

1. *sulla nullità del contratto di conto corrente e della relativa concessione di
apertura di credito*

La domanda è infondata e deve essere respinta.



Risultano compiutamente sottoscritti i contratti anche dal funzionario della banca (doc. sopra indicati). La parte attrice non ha disconosciuto le proprie sottoscrizioni e quindi si tratta di contratti che rispettano il requisito della forma scritta come prevista dalla legge.

2. sulle altre domande della parte attrice

Esse sono inammissibili.

Devono essere richiamate le motivazioni della ordinanza del 25.11.2013 non avendo l'odierna discussione apportato validi elementi per discostarsi.

Infatti la parte attrice chiede il ricalcolo del saldo del conto corrente curato dall'applicazione delle condizioni delle asserite illegittime pattuizioni, avendo precisato (memoria del 26.6.2013) di "avere interesse ad accertare la inesistenza del credito vantato dalla banca convenuta o di un altro credito che quest'ultima potrebbe vantare", escludendo di avere proposto alcuna domanda di ripetizione.

Tale domanda è indeterminata in quanto non è indicato a quale momento dovrebbe essere fatto tale accertamento ricordandosi che secondo costante giurisprudenza le azioni di mero accertamento in cui l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenuta, soltanto i diritti e non anche i fatti, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione "non è ammissibile una giurisdizione del Giudice ordinario, avulsa da un concreto diritto che le parti facciano discendere, solo perché per la decisione della controversia è necessario un giudizio di interpretazione di clausole contrattuali, in quanto tale interpretazione compete al Giudice fornito di giurisdizione sulla domanda. La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., art. 950-278 c.p.c). I fatti (quale è anche un contratto) possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo statuto dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verifica di scrittura privata e art. 221 c.p.c., sulla querela di falso). Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. Analogamente nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27187 del 20/12/2006).



L'intervenuto recesso della banca, peraltro contestato dalla convenuta, non muta il precedente giudizio di ammissibilità dell'azione non sussistendo alcuna domanda di ripetizione.

3. sulle spese processuali.

Le spese processuali devono essere poste a carico della parte attrice soccombente. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2011 con diminuzione del 50% della fase di decisione, atteso il rito seguito. E precisamente: valore della causa inferiore a € 52.000,00=

1. studio controversia: € 1.620,00=
2. fase introduttiva: € 1.147,00=
3. fase decisionale: € 1.385,50= tot. 4.152,50=

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI GENOVA, Sezione SESTA Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti:

- 1) respinge la domanda di dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente ordinario nr. _____ stipulato tra _____ e _____ in data 24/2/09;
 - 2) dichiara inammissibili tutte le domande subordinate della parte attrice;
 - 3) Dichiarata tenuta e condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che liquida in € 4.152,50= per compensi di avvocato; oltre rimborso per affetti, iva e c.p.a sull'imponibile;
- Così deciso in Genova 25.3.2015 con Sentenza pubblicata in pari data mediante lettura di motivazione e dispositivo in udienza.

IL GIUDICE

dot. ssa Rosella Silvestri





Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
SESTA SEZIONE

nella persona del giudice unico Dott. ROSELLA SILVESTRI
sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. 12013 promossa da:

rapp. e difesa dall'avv.to [redacted] e avv.to

presso lo studio di quest'ultimo è elett. nom. per delega in calce

all'atto di citazione

PARTE ATTRICE

contro

rappresentata e difesa dagli avv.ti

del foro di Venezia e [redacted]

del foro di Genova,

elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio di quest'ultimo per delega in calce
all'atto di citazione notificato

PARTE CONVENUTA

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in
giudizio [redacted] chiedendo

l'accertamento della nullità per vizio di forma del contratto di conto corrente
nr. [redacted] in corso presso la banca convenuta.

In via subordinata deduceva l'addebito di interessi passivi e condizioni non pattuite tra
le parti; la mancata comunicazione delle variazioni ex art. 118 T.U.B.; la nullità della
clausola relativa ai giorni di valuta; l'illegittimità dell'anatocismo applicato al conto
corrente.

Costituendosi in banca ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle domande
attoree; ha depositato il doc. nr.6/ 6 bis relativo al conto corrente; e doc. nr. 7 relativo
alla apertura di conto corrente in relazione ai quali la parte attrice aveva eccepito il
vizio di forma della mancata sottoscrizione da parte della banca.

1. *sulla nullità del contratto di conto corrente e della relativa concessione di
apertura di credito*

La domanda è infondata e deve essere respinta.

Risultano compiutamente sottoscritti i contratti anche dal funzionario della banca
(doc. sopra indicati).La parte attrice non ha disconosciuto le proprie sottoscrizioni
e quindi si tratta di contratti che rispettano il requisito della forma scritta come
prevista dalla legge.



2. sulle altre domande della parte attrice

Esse sono inammissibili.

Devono essere richiamate le motivazioni della ordinanza del 25.11.2013 non avendo l'odierna discussione apportato validi elementi per discostarsi.

Infatti la parte attrice chiede il ricalcolo del saldo del conto corrente, epurato dall'applicazione delle condizioni delle asserite illegittime pattuizioni, avendo precisato (memoria del 26.6.2013) di "avere interesse ad accertare la inesistenza del credito vantato dalla banca convenuta o il minor credito che quest'ultima potrebbe vantare", escludendo di avere proposto alcuna domanda di ripetizione.

Tale domanda è indeterminata in quanto non è indicato a quale momento dovrebbe essere fatto tale accertamento ricordandosi che secondo costante giurisprudenza le azioni di mero accertamento in cui l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione "non è ammissibile una giurisdizione del Giudice onorario", avulsa da un concreto diritto che le parti facciano discendere, solo perché per la decisione della controversia è necessario un giudizio di interpretazione di clausole contrattuali, in quanto tale interpretazione compete al Giudice fornito di giurisdizione sulla domanda. La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti (quale è anche un contratto) possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verifica di scrittura privata e art. 221 c.p.c., sulla querela di falso). Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. Analogamente nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (Cass. Sez. I, sentenza n. 27187 del 20/12/2006).

L'intervenuto recesso della banca, peraltro contestato dalla convenuta, non muta il precedente giudizio di ammissibilità dell'azione non sussistendo alcuna domanda di ripetizione.

3. sulle spese processuali.

Le spese processuali devono essere poste a carico della parte attrice soccombente. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, con diminuzione



del 50% della fase di decisione, atteso il rito seguito. E precisamente : valore della causa inferiore a € 52.000,00=

1. studio controversia: € 1.620,00=
2. fase introduttiva: € 1.147,00=
3. fase decisionale: € 1.305,50= tot. 4.152,50=

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI GENOVA, Sezione SESTA Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti:

- 1) respinge la domanda di dichiarazione di nullità del contratto del conto corrente ordinario nr. _____ stipulato tra _____ in data 24.07.2009;
 - 2) dichiara inammissibili tutte le domande subordinate della parte attrice;
 - 3) Dichiarata tenuta e condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che liquida in € 4.152,50= per compensi di avvocato; oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a sull'imponibile.
- Così deciso in Genova il 25.3.2015 con Sentenza pubblicata in parlata mediante lettura di motivazione e dispositivo in udienza.

IL GIUDICE

dott. ssa Rosella Silvestri

EX PARTE CREDITORIS

